

ATTO N. DD 4051

DEL 10/10/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 221

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Buttigliera Alta** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 17-12543 del 24/05/2004, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 18-08580 del 14/04/2008;
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020 il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 29/07/2020, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana con DVD in data 28/08/2020 prot. n. 10930 (pervenuto il 31/08/2020 ns. prot. n. 58949), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal settimo comma del citato art. 17 della L.U.R.; (*Prat. n. VP-22/2020*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.127 abitanti nel 1971, 5.301 abitanti nel 1981, 6.605 abitanti nel 1991, 6.556 abitanti nel 2001 e 6.386 abitanti al 2011, dati che registrano un trend demografico discontinuo, in lieve decremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 810 ettari, di cui 147 di pianura e 663 di collina (circa l'82% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 334 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 41% del territorio comunale), 441 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (circa il 54% del territorio comunale) e 35 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 555 ettari sono compresi nella Classe II[^] (circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 186 ettari da "Aree boscate" (circa il 23% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona omogenea 2 "AMT Ovest" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 14 Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del

- 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovracomunale "AMT Ovest" che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana, come individuati dall'art. 22 delle N.d.A. del PTC2 e neppure tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, come definito dall'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Modane di cui il PTC2 ne prevede la mitigazione in corrispondenza dell'abitato di Buttigliera Alta;
 - è attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali S.P. 185 di Buttigliera Alta e S.P. 186 di Rosta;
 - è attraversato da circa 7 km di piste ciclabili;
 - è interessato da un progetto di viabilità previsto dal PTC2 (intervento n. 100.2);
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 36 ettari (circa il 4% dell'intero territorio comunale);
 - la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua dissesti areali per circa 101 ettari;
 - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;
 - tutela paesaggistica e ambientale:
 - sul territorio comunale sono presenti 5 beni vincolati dalla Soprintendenza e 3 di rilevanza storico culturale, tra cui spicca la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso;
 - è interessato da porzioni di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dal vigente PPR, in parte incluse nei "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano";
 - è compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "della Dora Riparia" nell'area compresa all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta;
 - è interessato inoltre da fasce perfluviali, per 28,2 ettari e da corridoi di connessione ecologica per 50,6 ettari;

preso atto che il Comune di Buttigliera Alta risulta adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e che con deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020 ha adottato la Variante parziale n. 8 di adeguamento alla disciplina sul commercio;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 29/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitata, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche:

- interventi puntuali per destinazioni residenziali:

- l'edificio adibito a serra – limonaia, dismesso, compreso nell'area di nuovo impianto residenziale *RN13*, identificato con la lettera b), ed avente una superficie coperta di 105 mq per il quale il Piano vigente ne prevede il restauro e risanamento conservativo con mutamento della destinazione d'uso a studio professionale o artistico, si propone in sostituzione, la destinazione residenziale con superficie coperta massima di 150 mq e si autorizzano interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia;
- nel lotto, di circa 80 mq, coincidente con un'area spartitraffico, compresa nel villaggio residenziale privato "Le Fronde", nell'ambito residenziale "a capacità insediativa esaurita", denominato *RE37*, viene proposta la realizzazione di un fabbricato per guardiania;
- al fabbricato, compreso nella zona denominata *CS2* "centro storico di Uriola", coincidente con una parte di una vecchia tettoia di matrice rurale, frontistante ad un edificio residenziale, viene concesso, ad integrazione degli interventi edilizi previsti, la sopraelevazione;
- integrazione del mappale con una superficie di 67 mq nell'ambito residenziale *RC7* che pur facendo parte della stessa proprietà ricade in area agricola, senza generare aumenti di capacità edificatoria;
- riconoscimento di aree pertinenziali ad aree residenziali:
 - l'ambito con destinazione residenziale a capacità insediativa esaurita *RE27* viene esteso, comprendendo la striscia con destinazione agricola di pertinenza delle abitazioni;
 - considerato lo stato dei luoghi completamente ineditato, una parte dell'ambito *RE32* "area residenziale a capacità insediativa esaurita" viene riclassificato alla destinazione agricola;
 - il lotto attualmente ricompreso nel centro storico *CS3* e collocato, rispetto al fabbricato posto a sud, ad una quota superiore, viene riclassificato nell'ambito *RE34* "area residenziale a capacità insediativa esaurita", stralciandolo dall'attuale classificazione nel centro storico;
 - viene proposto l'estensione dell'area *RE57* "area residenziale a capacità insediativa esaurita" al lotto adiacente, avente una destinazione agricola, a parità di capacità insediativa;
 - viene proposto l'estensione dell'area *RE17* "area residenziale a capacità insediativa esaurita" sul lotto adiacente con destinazione agricola di tutela ambientale, mantenendo inalterata la C.I.R.T.;
- aggiornamento delle prescrizioni inerenti i centri storici, classificati *CS* e disciplinati dall'art. 26 del Norme del Piano, oggetto di variazione e finalizzate a:
 - coordinare gli interventi edilizi alle disposizioni nazionali e regionali;
 - specificare la finitura dei serramenti esterni;
 - consentire l'arretramento delle recinzioni dalle strade pubbliche per aumenti del carico antropico, sicurezza stradale e delimitazione di parcheggi;
 - indicare una dotazione minima di parcheggi, pari ad 1 posto auto (15 mq), in caso di ristrutturazione con aumento delle unità abitative o per frazionamenti;
- interventi sulle attività economiche:
 - con la modifica all'art. 39 delle Norme del Piano si consente, all'attività di betonaggio "Bitek" posta in prossimità delle pertinenze fluviali della Doria Riparia, la realizzazione di una recinzione non completamente a giorno di altezza non superiore a 200 cm con basamento ceco di 40 cm, fatta eccezione per la parte verso la Dora che sarà totalmente a giorno;
 - ad integrazione delle attività consentite nell'ambito *RN2*, vengono concessi gli usi di commercio al minuto, artigianato, socio-assistenziale e servizi alla persona, indicandolo nella specifica Scheda d'area;
 - ad una porzione del complesso a destinazione commerciale-terziario, identificato con l'acronimo *ICE*, si consente un aumento della superficie coperta per riorganizzare gli spazi della palestra per una superficie massima di 1.000 mq, modificando l'art. 35.2 delle Norme del Piano;
 - al fine di favorire il mix funzionale nell'area *RC19* area residenziale di completamento, si consente le destinazioni d'uso di commercio al minuto e attività artigianali, subordinando tali usi al reperimento degli standard a parcheggio;

- modifiche alle aree a servizi:
 - in caso di ampliamento dell'edificio scolastico posto nell'area a Servizi S30, viene proposto la rettifica della fascia di rispetto stradale, modificando gli artt. 44 e 22 delle Norme del Piano;
 - viene individuata una nuova area a parcheggio pubblico di 642 mq, identificata con l'acronimo S45 con contestuale riduzione dell'area RE43 area residenziale a capacità insediativa esaurita, compresa nei 200 metri della fascia di rispetto cimiteriale;
- modifiche normative e coordinamenti con la legislazione vigente, DPR 380/01, D.lgs 34/2018 (interventi ammessi nei boschi) e Legge 353/2000 (aree percorse degli incendi) ed inoltre:
 - il prolungamento della scadenza dei PEC in corso e riduzione della superficie territoriale minima per avviare tali strumenti urbanistici;
 - la definizione delle tipologie di recinzioni consentite nelle aree di tutela ambientale;
 - l'integrazione dell'articolo inerente i bassi fabbricati, definendo altezze e distanze dai confini;
 - un nuovo articolo nelle norme per regolamentare i dehors, differenziando quelli ad uso pubblico e quelli ad uso privato;
 - l'aggiornamento delle Schede di nuovo impianto RN inserendo la tipologia di edificio plurifamiliare;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi del procedimento "in sequenza", consultando, previo adozione del Documento Tecnico Preliminare e della Verifica di compatibilità acustica con D.G.C. n. 54 del 29/05/2020, i Soggetti con Competenze Ambientali (S.C.A.), cui ha fatto seguito il parere dell'Organo Tecnico Comunale che si è espresso con provvedimento datato 21/07/2020 di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S., secondo le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 35 del 29/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/10/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o



Città metropolitana di Torino

i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica

....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 9** al P.R.G.C. vigente del Comune di Buttigliera Alta, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 29/07/2020, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Buttigliera Alta, le seguenti osservazioni:
 - in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si richiama il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "***la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.***", **si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R.**, di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto sopra richiesto, riproponendo con le opportune rettifiche alla o alle tabella/e presente/i nella Relazione Illustrativa;
 - per quanto attiene le verifiche sulla parzialità della Variante trascritte nella Relazione Illustrativa si evidenzia, in riferimento:
 - alle aree a Servizi pubblici "*Aree in insediamenti residenziali*"- "*Aree in insediamenti produttivi*" – "*Aree in insediamenti direzionali / commerciali*", quanto segue: **non è opportuno richiamare nelle Tabelle le modifiche degli standard attuate con la Variante di cui all'art. 16bis della L.R. 56/77 e con la Variante Strutturale n. 1, infatti come indicato al comma 7 dell'art. 17 della L.U.R., tale verifica deve essere limitata alle sole Varianti parziali.** Inoltre, considerato che la verifica di cui alla lettera c) e d) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 è riferita alla quantità "*...globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22...*" si potrebbe redigere un'unica tabella, quale sommatoria di tutti gli standard, segnalando nell'ultima colonna, in riferimento ai righe corrispondenti al P.R.G.C. vigente e alla Variante parziale 1 $\pm 0,5$ mq/ab e in riferimento alla Variante parziale 2 e seguenti $+0,44$ mq/ab (conseguenza dell'aumento degli standard attuato con la Variante parziale 2), **valore ulteriormente aggiornato in aumento con la presente Variante;**
 - alla verifica delle superfici territoriali/indici di edificabilità "*Attività commerciali*" – "*Attività produttive*", quanto segue: analogamente al punto precedente, si potrebbe accorpare in una unica tabella tutte le attività economiche (produttive e commerciali) segnalando solamente gli aumenti attuati con le Varianti parziali, indicando la percentuale o la superficie in aumento complessiva in ragione dei limiti definiti alle lettere c) e f) comma 5, dall'art. 17 della L.U.R., integrati con l'aumento proposto con la

Variante in questione;

- richiamando quanto sopra riportato e cioè che le variazioni degli standard art. 21 e 22 della L.U.R. si riferiscono alle sole Variante parziali e che **non si possono pertanto prendere in esame le modificate attuate con le Varianti di cui all'art. 16bis della L.U.R.**, si evidenzia come l'aumento delle aree a Servizi, implementato dalla nuova area a parcheggio (S45 di 642 mq) attuato con **la presente Variante parziale**, genera una superficie complessiva di standard pari a +4.192 mq, **superiore al limite definito di +0,5 mq/ab** (di cui alla lettera d) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i) che per il comune di Buttigliera Alta corrisponde a ± 3.996 mq. **Preso atto di quanto sopra riportato si suggerisce di procedere allo stralcio dell'area a Servizi S45, alla sua riduzione o in subordine alla riduzione di altra area a Servizi per contenere l'aumento ai limiti di Legge. In riferimento a quanto osservato nel presente punto trova attuazione il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, richiamato al successivo punto 3 del presente Atto;**
- modifica 3c: *“I tre nuclei storici di Buttigliera Alta, di impianto medioevale, sono planimetricamente ben riconoscibili, essendo costituiti da strette strade, per lo più lastricate, sui lati delle quali si allineano edifici residenziali di matrice rurale, spesso alterati nei loro caratteri storico-architettonici originali e sottoutilizzati.”* (Cfr. pag. 42 della Relazione Illustrativa). Preso atto come viene più volte citato nella Relazione Illustrativa che i centri storici non sono vincolati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, si osserva che la proposta di consentire l'arretramento delle recinzioni (in pietra o mattoni a vista) dalla strade pubbliche, in occasioni di interventi di ristrutturazione edilizia potrebbe modificare il valore documentario urbanistico, ben descritto nella Relazione. Si chiede di valutare la possibilità di interventi mirati sulla base di un progetto complessivo dove vengono individuate le zone idonee, al fine di far coesistere le attuali esigenze e i valori storici del centro abitato;
- modifica 5a: la proposta di stralciare la fascia di rispetto stradale di via Reano (S.P. n. 185) in corrispondenza dell'area a Servizi S30, in conformità del codice della strada che non impone una fascia minima di salvaguardia (in questi casi) per consentire l'ampliamento della scuola materna compresa nel centro abitato, renderebbe inefficace l'arretramento delle abitazioni poste lungo l'asse stradale, rendendo di fatto impossibile garantire l'ampliamento della strada, la realizzazione di una pista ciclabile o altra opera pubblica consentita dalla L.U.R., si suggerisce pertanto di garantire anche per l'area a Servizi la stessa profondità imposta in corrispondenza delle residenze;
- richiamando il comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R, in cui è citato: *“... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”*, si chiede di ottemperare alla disposizioni, integrando la formula presente in delibera, in fase di approvazione della Variante, specificando quanto richiesto dal Decreto del Presidente;
- si rammenta a titoli di apporto collaborativo:
 - considerato che con la presente Variante si coordinano le Norme di Piano con il D.lgs 380/2001 e s.m.i., si rammenta la Legge 120 del 2020 con la quale sono state introdotte alcune modifiche al Testo unico per l'edilizia con particolare riguardo agli interventi previsti nel centro storico / zone omogenee A, come da D.M. 1444/68;
 - negli Atti del progetto preliminare la presente Variante è erroneamente identificata con il numero 8, quando la Variante parziale 8 è stata adottata con la D.C.C. n. 33, si rende pertanto necessario aggiornare gli Atti richiamando correttamente la Variante parziale n. 9 in conformità ai contenuti della D.C.C. n. 35 di adozione;
 - quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i ed in particolare quanto citato al **comma 17**: *“La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.”*, al **comma 17bis**:



Città metropolitana di Torino

*“Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis.” e al **comma 17ter**: “Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.”;*

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”;*
4. **di trasmettere** al Comune di Buttigliera Alta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 10/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo